



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 18/2022

**OGGETTO: divieto di accensione fuochi sulla spiaggia ed installazione tende per motivi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di San Lorenzo e del Ferragosto.**

## IL VICE SINDACO

**Premesso** che il Comune di Barano d'Ischia è territorio a vocazione turistico-balneare, soprattutto per la presenza della Spiaggia dei Maronti, arenile tra i più estesi dell'isola, che durante tutto il periodo estivo richiama un gran numero di astanti;

**Considerato** che è tradizione diffusa, nei giorni di San Lorenzo (10 agosto) e del Ferragosto (15 agosto), recarsi nelle ore notturne sugli arenili liberi per bivaccare ed accendere fuochi e falò;

**Atteso** che tale situazione può potenzialmente recare disturbo alla quiete pubblica, oltre che creare pericoli per la pubblica e privata incolumità;

**Preso atto** che, stante l'estensione dell'arenile e l'attuale consistenza dell'organico della Polizia Municipale, risulta difficile garantire una vigilanza costante per la prevenzione e repressione di tali fenomeni;

**Ritenuto** opportuno, pertanto, in via preventiva, adottare puntuale provvedimento volto a prevenire situazioni di potenziale pericolo, anche in considerazione del fatto che analoghi provvedimenti assunti negli anni addietro hanno sortito gli effetti sperati;

**Richiamata** l'Ordinanza sindacale n. 40/2014 (Ordinanza balneare);

**Vista** la normativa vigente, fra cui:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 53;



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- il T.U.L.P.S;

## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:  
alla località Maronti, dalle ore 18:00 del 10.08.2022 fino alle ore 08:00 del 11.08.2022 e dalle ore 18:00 del 15.08.2022 fino alle ore 08:00 del 16.08.2022, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- è fatto divieto di accendere fuochi e falò, nonché di trasportare – in qualunque modo, anche con mezzi di trasporto privati e pubblici, compresi i bus EAV – legna e materiale infiammabile;
- è fatto divieto di trasportare ed installare tende sull'arenile.

Per quanto non espressamente previsto nella presente, si rinvia all'Ordinanza sindacale n. 40/2014 (Ordinanza balneare).

## DISPONE

che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, comunicata alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune e trasmessa, a mezzo PEC, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia, al Nucleo Radiomobile di Ischia, al Commissariato di P.S. di Ischia, alla Guardia Costiera di Ischia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia.

## AVVERTE

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile delle sanzioni previste dalle norme vigenti, fra cui l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000);
- è inoltre previsto il sequestro, con conseguente confisca, di oggetti / materiali / strumenti non consentiti;



# Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Barano d'Ischia, 10 agosto 2022



IL VICE SINDACO

Dott. Raffaele Di Meglio